

VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta del nuovo trattamento di assegno ordinario del FIS per emergenza COVID-19
Ulteriori 9 settimane -

(Ai sensi dell'art 19 del D.L. del 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni della legge 24 aprile 2020 n. 27 così come modificato dal D.L. del 19 maggio n. 34 e dell'art. 1 del D.L. 104/2020)

Il giorno 26 del mese di novembre dell'anno 2020 tra le parti:

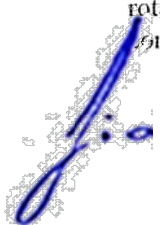
- Bartorelli 1882 S.p.a. rappresentata dal signor Bartorelli Carlo, in qualità di Legale Rappresentante
- per le OO.SS.:
 - FILCAMS CGIL rappresentata da Chiara Ferrari della FILCAMS CGIL Emilia Romagna
 - FISASCAT CISL rappresentata da Margara Cappelli della FISASCAT CISL Emilia Romagna
 - UILTuCS rappresentata da Aldo Giammella della UILTuCS Emilia Romagna

Premesso

- La società Bartorelli 1882 S.p.a. con sede legale in Roma Via di Villa Emiliani, 48 codice fiscale/partita IVA 01730340401 matricola INPS n. 3205036292 operante nel settore commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria con un organico complessivo di n. 26 unità lavorative, alle quali applica il CCNL Commercio Confcommercio;
- che, per alcune UP, al datore di lavoro sono già state autorizzate le prime 9 settimane ai sensi dell'art. 1 D.L. 104/2020:
 - per le UUPP site in Riccione, V.le Dante n. 53 e Cortina D'Ampezzo, P.zza Franceschi n. 13 il periodo dal 05/10/2020 al 05/12/2020, per un totale di 9 settimane;
 - per l'UP sita in Bologna, Galleria Cavour n. 9/C/D, per il periodo che va dal 13/07/2020 al 26/07/2020 per un totale di 2 settimane;
 - per l'UP sita in Cervia, Via Gramsci n. 60, per il periodo dal 05/10/2020 al 07/11/2020, già usufruito, (5 settimane che sommate alle 4 settimane già richieste e autorizzate ai sensi del D.L. 18/2020 e collocate successivamente al 12/07/2020 dà un totale di 9 settimane);
- che il datore di lavoro ha comunicato in data 17/11/2020 l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere l'accesso all'assegno ordinario del Fondo integrazione salariale, ai sensi dell'art.19 del D.L. 18/2020 e s.m.i. e dell'art. 1 del D.L. 104/2020, per le ulteriori 9 settimane in favore di n. 26 lavoratori dipendenti;
- che il datore di lavoro ha dichiarato che la richiesta di attivare l'assegno ordinario del Fondo integrazione salariale si rende necessaria per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- che i lavoratori a termine avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro

tutto ciò premesso

- le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- le OO.SS. / RSU/RSA danno atto che le informazioni ricevute dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un'informazione necessaria a procedere con l'assegno ordinario del Fondo integrazione salariale;
- le Parti, a fronte della sospensione e riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere all'assegno ordinario del FIS ai sensi dell'art 19 del D.L. n 18/2020 e s.m.i. e dell'art. 1 del D.L. 104/2020 per le ulteriori 9 settimane;
- ai lavoratori comandati in riduzione e sospensione dell'orario sarà garantito il principio dell'equa rotazione nel rispetto delle esigenze organizzative aziendali e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48 ore;



- Il periodo di intervento decorrerà:
 - per le UUPP di Riccione e Cortina d'Ampezzo dal 06/12/2020 al 31/12/2020 per un massimo di 9 settimane;
 - l'UP sita in Bologna non avrà necessità di utilizzare le ulteriori 9 settimane previste dal D.L. 104/2020
 - per l'UP di Cervia dal 08/11/2020 al 31/12/2020. Con la fruizione di tale periodo l'azienda completa la fruizione delle 18 settimane previste dal D.L. 104/2020.
- La richiesta interesserà un numero massimo di 26 addetti su un totale complessivo di 26 e determinerà la riduzione e/o sospensione dell'attività lavorativa nell'arco del periodo di cui al punto precedente;
- Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo;
- Il datore di lavoro si impegna ad erogare l'anticipazione dell'intera indennità di integrazione salariale contestualmente all'erogazione delle retribuzioni relative al mese di sospensione/riduzione
- Durante il periodo di sospensione/riduzione i ratei di retribuzione indiretta (ferie, permessi e mensilità aggiuntive) matureranno secondo le previsioni normative e contrattuali. In ogni caso il TFR maturerà per intero durante tutto il periodo di riduzione o sospensione dell'attività.
- Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19;
- I contenuti del presente accordo saranno esposti al personale dalle RSU/RSA/OO.SS attraverso gli strumenti individuati congiuntamente dalle parti nel rispetto delle disposizioni relative alla situazione emergenziale; le parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di assegno ordinario, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa.
- Le Parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma s'impegnano a consentire, anche successivamente, che le OOSS abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione con i lavoratori.
- L' Azienda, in caso di pagamento diretto delle indennità da parte dell'INPS, si impegna a garantire la continuità di iscrizione sindacale per i lavoratori iscritti alle OOSS al momento della sottoscrizione del presente verbale di accordo, impegnandosi di conseguenza ad effettuare tutti gli adempimenti necessari.

Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento all'assegno ordinario del Fondo integrazione Salariale.

--	--

Letto, confermato e sottoscritto

Datore di Lavoro	FILCAMS CGIL <i>Chiara Ferrari</i>
EMILIA ROMAGNA 1882 S.P.A. Sede legale: Via di Villa Emiliani, 48 00197 Roma (RM) Cod.Fisc. e P.IVA 01730340401	FISASCAT - CISL Fed. Ital. Sind. Addetti Servizi Commercio Affini e Turismo EMILIA ROMAGNA Via Milazzo, 16 - 40121 BOLOGNA
	UILTUCS

UILTUCS
Emilia Romagna
Via L. 401 R. 98 - 40122 BOLOGNA
Tel. 051.55.05.02 - Fax 051.55.05.18
mail: [UILTUCS@UILTUCS.it](mailto: UILTUCS@UILTUCS.it)